

DELIBERA N. 247/13/CONS

**PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ GRUPPO
EDITORIALE C&c S.R.L. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA 256/10/CSP IN MATERIA DI
DIFFUSIONE DI SONDAGGI POLITICO ELETTORALI
(QUOTIDIANO "CALABRIA ORA- EDIZIONE DEL 29 GENNAIO 2013)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 21 marzo 2013;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante *"Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica"*, e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica"* come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *"Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"*;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi dell'art. 11 *quater*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante *“Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”*;

VISTA la nota in data 6 marzo 2013 (prot. n. 12775) con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria ha trasmesso le conclusioni dell'istruttoria, avviata d'ufficio a seguito di verifiche effettuate sulla stampa quotidiana e periodica locale nel corso della campagna elettorale, nei confronti del quotidiano *“Calabria Ora”* per la presunta violazione della delibera 256/10/CSP e, in particolare, dell'articolo 4;

VISTA la documentazione istruttoria trasmessa ed, in particolare, la nota del 4 febbraio con cui il predetto Comitato ha accertato che il quotidiano *“Calabria Ora”* in data 29 gennaio 2013 ha pubblicato a pagina 13 e sul sito *on line* un articolo dal titolo *“Sondaggio per il Senato. Il centrosinistra in fuga”* in cui si fa riferimento ad un sondaggio realizzato da Tecne per Sky, senza fornire le necessarie indicazioni a corredo del sondaggio medesimo come prescritte dalla normativa di riferimento;

CONSIDERATO che il competente Comitato ha comunicato l'atto di accertamento al quotidiano *“Calabria ora”* in data 4 febbraio, invitando il direttore responsabile a provvedere spontaneamente ad integrare i dati mancanti, come previsto dalla normativa richiamata;

CONSIDERATO che il quotidiano nel termine assegnato non ha proceduto all'adeguamento spontaneo all'obbligo di legge, né ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, nonostante il sollecito effettuato dal Comitato il 19 febbraio seguente;

CONSIDERATO che la competenza dell'Autorità in materia di disciplina dei sondaggi è stabilita dall'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12, della legge n. 249 del 1997, a norma del quale l'Autorità *“verifica che la pubblicazione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti in apposito regolamento che la stessa provvede ad emanare”* e, per quanto riguarda specificamente i sondaggi politici ed elettorali, dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 28/2000, secondo il quale *“l'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1”* e che la disciplina di dettaglio è quella recata dalla delibera n. 256/10/CSP in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, cui la delibera n. 666/12/CONS espressamente rinvia;

CONSIDERATO in particolare che a norma dell'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui alla citata delibera n. 256/10/CSP *“Durante le campagne elettorali e referendarie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel caso in cui i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici o le edizioni cartacee od elettroniche di quotidiani o periodici, comprese le agenzie di stampa, diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell'esistenza di un sondaggio, devono chiarire*

contestualmente o, comunque, non oltre le 48 ore dalla divulgazione della notizia, se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità indicate dal Capo I....”;

CONSIDERATO inoltre che a norma dell’articolo 4, comma 7, del predetto “*Nel caso in cui il mezzo di comunicazione di massa riporti la notizia o riprenda i risultati di un sondaggio precedentemente diffuso, non è tenuto a pubblicare la nota così come disciplinata ai commi precedenti, ma deve fornire elementi utili a individuare il sondaggio cui fa riferimento*”;

VISTO l’articolo pubblicato sul quotidiano “Calabria Ora” in data 29 gennaio 2013 fa esplicito riferimento ad un sondaggio realizzato da Tecnè per Sky in merito al possibile esito del voto al Senato, commentando in particolare l’impatto di tali prospettive sulla regione Calabria;

RILEVATO che il sondaggio cui l’articolo *de quo* fa riferimento era già disponibile al momento della pubblicazione sul sito istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (all’indirizzo www.sondaggipoliticoelettorali.it) secondo le modalità previste dall’art. 3 del Regolamento di cui alla delibera n. 256/10/CSP e che pertanto le indicazioni richieste dalla norma erano comunque conoscibili;

RITENUTO, pertanto, che il riferimento operato al sondaggio realizzato da Tecnè per Sky nell’articolo pubblicato in data 29 gennaio 2013 dal quotidiano Calabria Ora non è in contrasto con la normativa in materia di diffusione di sondaggi in quanto il sondaggio era identificabile e i dati ad esso relativi erano disponibili sul sito all’uopo istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

RITENUTO, per i motivi esposti, di non aderire alla proposta formulata del Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria in quanto il quotidiano non è incorso nella violazione contestata;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l’archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Roma, 21 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci